

ESENTE



S. 12746/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
I SEZIONE CIVILE

nella persona della dott. Teresa Palladino, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al R.G. N. 45.185 affari contenziosi civili anno  
2013

**TRA**

Q. Y. [redacted] c.f. QIUYZH71B45Z210Q ) rapp.ta e difesa dall'avv. M. [redacted]

[redacted] P. [redacted] ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Lanciano (CH)

alla via per F. [redacted].

-ATTRICE -

**E**

U. A. [redacted], P.I. [redacted] n.p. del procuratore speciale dott. M. [redacted] D. [redacted], rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Zardo e/o dall'avv. Giobbe Zardo ed elett.te dom.ta in Roma presso il loro studio alla via C.Mirabello,17 -CONVENUTA -

Oggetto: Azione di risarcimento dei danni da sinistro stradale asseritamente avvenuto il 15.10.2011 alle ore 10,40 circa in Roma tra l'autovettura Opel Zafira targata [redacted] assicurata con la Compagnia convenuta per la R.C.O.obbligatoria auto di proprietà dell'attrice e guidata da tale W. [redacted] e l'autovettura Fiat Croma targata [redacted] assicurata con la G. [redacted] A. [redacted] guidata dal proprietario sig. C. [redacted] L. [redacted].

Valore dichiarato dall'attore della controversia :euro 3.006,52

Conclusioni delle parti : come in atti.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione notificato alla compagnia costituita ma non al soggetto indicato come responsabile del sinistro , l'attrice autodichiaratasi vittima del sig. C████ L████, chiedeva all'intestato Ufficio di dichiarare la responsabilità civile del sinistro il sig. C████ L████ e condannare la Compagnia alla somma sopra già indicata maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione dal giorno dell'evento.

L'attrice non ha ottemperato al disposto di cui all'art. 143 co.3 D.lgs n.209/2005 , in quanto non ha citato il presunto responsabile del danno di cui chiede il risarcimento .

La causa , originariamente assegnata al Giudice Colarusso è stata riassegnata prima al Giudice dott. Pace ed infine alla scrivente a seguito delle dimissioni dei suoi predecessori.

Stante l'assenza ingiustificata all'udienza di comparizione delle parti di parte attrice fissata da questo Giudicante per il 02.02.2015 comunicata al procuratore costituito nel domicilio indicato in atti con la lettera racc. in atti , non si è potuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del detto sig. C████ L████

La compagnia costituita ha chiesto ed ottenuto l'escussione del teste M████ E████ il quale ha dichiarato essere stata la Opel Zafira di parte attrice a urtare il paraurti della Fiat Croma e che l'urto è stato lieve .

Ha eccepito altresì l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art.145 co.2 C.d.A. ed il rifiuto dell'attrice a mettere l'auto a disposizione del perito incaricato dell'ispezione diretta all'accertamento del danno .

Sull'efficacia probatoria del preventivo di spesa allegato da parte attrice si è pronunciata chiaramente la S.C.Cass.nella sentenza n.26693 del 2013





In definitiva la domanda va ritenuta improponibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e non provata e va dunque rigettata.

Le spese di giudizio seguono ex lege la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e del D.M.55/14 .

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n.45.185/13 R.G. così provvede:

- 1) Dichiarare la domanda improcedibile e comunque nel merito infondata e non provata ;
- 2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore della U.  A.  S.p.A. che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali di cui euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva, euro 335,00 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisoria oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali .

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.

Così deciso in Roma il 16.03.2015

Il Giudice di Pace  
dott. Teresa Palladino

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
n. 16/3/15  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Simona Daniele